



COMUNE DI FANO
SETTORE VII SERVIZI EDUCATIVI

Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate (in attuazione della riforma apportata dal DPCM 159/2013)

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 245 del 19.12.2024

INDICE

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 - Oggetto del regolamento	pag.3
Art. 2 - Ambiti di applicazione	pag.3

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 3 - Compartecipazione alla spesa dei servizi	pag.3
Art. 4 – Legenda	pag.4
Art. 5 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE	pag.4

TITOLO III - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 6 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	pag.5
Art. 7 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze	pag.6
Art. 8 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni	pag.6
Art. 9 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica	pag.6
Art. 10 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	pag.7
Art. 11- ISEE corrente	pag.7
Art. 12 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione	pag.7

TITOLO IV - CONTROLLI SULLE DSU (dichiarazione sostitutiva unica)

Art. 13 – Premesse	pag.7
Art. 14 - Oggetto dei controlli dell'Ente	pag.8
Art. 15 - Tipologia e metodologia dei controlli	pag.8
Art. 16- Adempimenti conseguenti all'attività di controllo	pag.8
Art.17– Norme transitorie e finali	pag.9

TITOLO I

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni erogate dal Settore Servizi Educativi del Comune di Fano e recepisce quanto disposto dal DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e dal Decreto del 7 novembre 2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato in GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
2. Sostituisce ogni altra disciplina precedente, applicata ai Servizi Educativi Comunali, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni erogate dal Settore Servizi Educativi. Ogni utente dei servizi è tenuto al pagamento di una retta proporzionata alle proprie condizioni socio-economiche determinate sulla base del valore ISEE attestato ai sensi del succitato DPCM 159/2013.
Possono beneficiare delle agevolazioni tariffarie coloro i quali risiedono nel Comune di Fano, i minori domiciliati purché conviventi con un genitore, un familiare o tutore residente e i minori ospiti in strutture di accoglienza presenti nel territorio comunali.
2. Le prestazioni erogate dall'Ente, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono le seguenti:
 - o Asili nido e altri servizi educativi all'infanzia;
 - o Servizio di refezione per le scuole dell'infanzia e primarie;
 - o Trasporto alunni scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado;
 - o Trasporto studenti scuole secondarie di 2° grado;
 - o Altre forme di diritto allo studio.
3. Qualora abbiano accesso alle prestazioni sopra riportate minori non residenti nel Comune di Fano questi dovranno corrispondere il pagamento delle tariffe previste nella fascia ISEE massima.

TITOLO II

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 3 - Compartecipazione alla spesa dei servizi

1. Sulla base dell'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. 159/2013, l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni

sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.

2. Le prestazioni di cui al presente atto, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, secondo i criteri definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui venga inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previo invio di notifica di sollecito e successiva formale messa in mora agisce - attraverso i competenti uffici - nei modi più idonei ed opportuni nei confronti dell'utente per il recupero del credito in attuazione di quanto disposto dal vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 4 – Legenda

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;
- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- Prestazioni sociali: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- Prestazioni sociali agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 5 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE

1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)¹ è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, definito dichiarante, e si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE. Quest'ultimo è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo

familiare e delle sue caratteristiche. L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

2. La Dichiarazione Sostitutiva Unica è la dichiarazione necessaria per calcolare l'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Raccoglie informazioni sul nucleo familiare e su tutti i suoi componenti (rispettivamente nel "Modello Base" . MB e nei "Fogli Componente" –FC). La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di prestazione che si intende richiedere. Nella gran parte delle situazioni, è sufficiente compilare il Modello MINI (composto dei moduli MB.1 e FC.1) http://www.lavoro.gov.it/Priorita/Documents/DSU_modello%20integrale.pdf La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'ISEE.

TITOLO III

GESTIONE DEI PROCEDIMENTI

Art. 6 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta-come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 - ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino, ogni utente, in base al servizio richiesto ed alle condizioni socio-economiche del proprio nucleo familiare, è tenuto al pagamento di una retta proporzionata alla fascia di reddito ISEE.

2. Nel caso di nuclei familiari, regolarmente risultanti al registro/schedario anagrafico, nei quali siano presenti più utenti iscritti ad un servizio comunale, (nido d'infanzia, refezione infanzia e primaria), si applicano le riduzioni sulla quota fissa della retta, nelle misure di seguito indicate:

30% per il secondo figlio;

50% per terzo figlio e successivi.

3. Durante il periodo dell'ambientamento per utenti dell'asilo Nido è prevista una riduzione pari al 30% della quota fissa.

4. Nel caso di nuclei familiari, regolarmente risultanti al registro anagrafico, nei quali siano presenti più utenti iscritti al servizio di Centro Estivo del Comune di Fano si applicano le riduzioni nelle misure di seguito indicate:

20% per il secondo figlio;

30% per terzo figlio e successivi.

5. Nel caso di nuclei familiari, regolarmente risultanti al registro anagrafico, nei quali siano presenti più utenti iscritti al servizio scuolabus del Comune di Fano si applicano le riduzioni nelle misure di seguito indicate:

30% per il secondo figlio;

50% per terzo figlio e successivi.

6. Viene inoltre riconosciuta una riduzione del 40% sul costo dell'abbonamento al servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) agli studenti in obbligo di istruzione; tale agevolazione non è cumulabile a quelle eventualmente previste da altri Enti (vedi Regione) per lo stesso servizio.

7. L'esonero dal pagamento dei servizi previsti dal presente articolo è concesso ai richiedenti il cui ISEE risulti essere pari o inferiore al limite massimo previsto per la prima fascia del sistema tariffario applicato dal Settore Servizi Educativi.

8. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, ad approvare le tariffe sulla base della rivalutazione ISTAT o della politica tariffaria decisa dall'Amministrazione.

9. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il competente ufficio del Settore Politiche Sociali può proporre una riduzione o la gratuità della quota a carico degli utenti, da disporsi con apposito provvedimento del dirigente del Settore comprendente i Servizi Educativi, per le situazioni di particolare gravità per le quali la prestazione erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità socio- economica del nucleo familiare.

10. Le tariffe dei servizi sono consultabili sul sito del Comune di Fano.

Art. 7 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, tra gli atti, i fatti e qualità per i quali l'INPS è Ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).

2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta allo stesso.

3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

Art. 8 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare ai fini dell'ISEE, tranne che ricorra uno dei seguenti casi:

- a) il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici da parte del genitore non convivente destinato al mantenimento dei figli;
- d) a carico del genitore non convivente sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. Nei casi al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una

componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

3. Nei casi al comma 1 lettera e) ci si avvale delle certificazioni rilasciate dal competente ufficio del settore Politiche Sociali.

Art. 9 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione della prestazione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione e si applica la compartecipazione massima come disposto al comma 1.

Art. 10 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione viene presentata.

Art. 11- ISEE corrente

1. Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi, quale la perdita del posto di lavoro, viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

2. L'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

3. La DSU per il calcolo dell'ISEE corrente può essere presentata dal dichiarante della DSU in corso di validità che si richiede di aggiornare o dal componente del nucleo per il quale è intervenuta una variazione della situazione lavorativa.

4. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta di erogazione della prestazione.

Art. 12 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. La DSU presentata per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni, sia per il rilascio della attestazione ISEE ordinario che per quello corrente, verrà utilizzata per il calcolo delle rette emesse per l'intero anno scolastico cui si riferisce comprensivo dei servizi educativi estivi e va presentata all'inizio dell'erogazione del servizio (rif. Art 10 c. 9);

2. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche

ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi o agevolazioni tariffarie. La nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente all'utente e troverà applicazione a partire dal mese successivo alla sua presentazione. La presentazione tardiva dell'attestazione, ancorché rilasciata dall'INPS nei mesi precedenti, non può avere efficacia retroattiva.

TITOLO IV

CONTROLLI SULLE DSU (dichiarazione sostitutiva unica)

Art. 13 – Premesse

1. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.
2. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.
3. L'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche.
4. Gli uffici erogatori eseguono i controlli sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

Art. 14 - Oggetto dei controlli dell'Ente

1. I controlli del Comune hanno per oggetto le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE ponendo particolare attenzione al controllo dei seguenti aspetti:
 - a) composizione nucleo familiare attraverso l'anagrafe e stato civile comunale
 - b) controllo dati reddituali mediante:
 - 1) estrazione DSU del beneficiario oggetto di controllo;
 - 2) confronto dei dati reddituali con quelli presente nell'anagrafe tributaria (SIATEL);
 - 3) estrazione copia della dichiarazione dei redditi o dei trattamenti erogati dall'INPS direttamente dalla banca dati dell'Istituto Previdenziale medesimo;
 - 4) estrazione copia dei contratti di locazione e delle componenti il patrimonio mobiliare eventualmente presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria;
 - 5) altri controlli su dati patrimoniali secondo quanto previsto dal DPCM citato, art. 11.

Art. 15 - Tipologia e metodologia dei controlli

1. L'ufficio che attiva i controlli acquisisce copia della DSU e dell'Attestazione ISEE soggetta a verifica attraverso l'accesso telematico alla banca dati ISEE detenuta dall'INPS.
2. I controlli effettuati dagli uffici sulle autocertificazioni sono di tipo casuale, normalmente svolti a campione, come di seguito precisato.

I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. Il controllo puntuale può riguardare singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri.

4. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni, rilevate in percentuale sul numero di procedimenti complessivi avviati mediante estrazione casuale di un campione non inferiore al 5% per ciascun procedimento.

5. Il responsabile del procedimento dei competenti uffici dell'Ente può richiedere al dichiarante la presentazione di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati ed a dimostrarne la completezza e veridicità, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.

Art. 16- Adempimenti conseguenti all'attività di controllo

1. Gli esiti dei controlli non appena determinati possono essere registrati nella eventuale banca dati ISEE comunale.

2. Qualora il responsabile del procedimento, nel corso dei controlli rilevi irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni. L'integrazione dovrà essere effettuata dall'utente entro il termine assegnato dal responsabile pena decadenza dal diritto a ricevere la prestazione richiesta.

Qualora il controllo effettuato rilevi irregolarità di modesta entità, suscettibili di correzione, che non costituiscono falsità, il responsabile del procedimento può valutare e decidere se tale difformità produce la perdita o mantiene il diritto ad ottenere la prestazione richiesta.

Qualora detta difformità facesse decadere dal diritto alla prestazione o desse luogo all'applicazione di nuove tariffe, il dirigente del settore dovrà provvedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal soggetto fino al momento del controllo o all'integrazione di quanto dovuto, così come disposto dall'art.75 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, secondo le modalità previste dal Regolamento generale delle entrate comunali, anche mediante rateizzazione delle somme dovute.

3. Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio informa gli interessati, nel rispetto della legge n. 241 del 1990 per dar loro modo di avvalersi del diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire quanto constatato e comunica all'INPS le irregolarità riscontrate per l'aggiornamento dei propri archivi amministrativi.

4. Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, oltre ad attuare gli interventi di cui ai commi 4 e 5, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art.76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

5. L'Amministrazione Comunale al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, si avvale della convenzione approvata con DGM n. 487 del 31/12/2007 "Controlli dichiarazioni di richiedenti benefici economici. Approvazione protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza".

Art. 17 – Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia per le prestazioni erogate a partire dal servizio di centro estivo 2025;

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 ed è fatto carico ai Servizi competenti

garantire la più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

3. Per quanto non espressamente descritto nel presente regolamento si fa riferimento al DPCM 159/2013; le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento
